



Statuto

1. Denominazione

Con il nome «Swiss Paralegal Association» esiste dal 30 gennaio 2003 un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

2. Sede

La sede dell'associazione è Winterthur, Cantone di Zurigo, Svizzera.

3. Scopo

La Swiss Paralegal Association ha lo scopo di:

- l'unione dei parolégali;
- la tutela e la promozione dell'immagine della professione, in particolare attraverso l'elaborazione e la raccomandazione di linee guida di etica professionale;
- la definizione dei requisiti professionali in collaborazione con le autorità, gli avvocati e altri esponenti della giurisprudenza, nonché con gli istituti di formazione;
- la creazione e il mantenimento di relazioni e reti;
- la promozione dello scambio di opinioni ed esperienze tra i membri;
- la creazione di una piattaforma di informazione e formazione continua.

4. Mezzi

La Swiss Paralegal Association finanzia la propria attività con le quote associative annuali dei membri, i compensi per i servizi prestati ed eventuali contributi da parte di sponsor. Non persegue scopi economici e non è orientata al profitto.

Le quote associative sono fissate ogni anno con delibera dell'assemblea dei membri.

Le tariffe per i servizi forniti dall'associazione a favore dei membri e di terzi sono stabilite dal comitato direttivo. L'importo delle tariffe è determinato in base al principio di copertura dei costi.

5. Membri attivi

Sono ammessi come membri attivi della Swiss Paralegal Association le persone fisiche in possesso di un certificato di parolégale rilasciato da un'università svizzera riconosciuta o accreditata ai sensi della LAU, di un attestato professionale federale, di un titolo equivalente conseguito all'estero o di una sufficiente esperienza professionale come parolégale. L'equivalenza è determinata dal comitato direttivo, previa consultazione di esperti.

La domanda di ammissione all'associazione deve essere indirizzata al comitato direttivo. Il comitato direttivo decide in merito all'ammissione di un membro. Tale decisione è definitiva. Il comitato direttivo non è tenuto a motivare il rifiuto dell'ammissione. Non sussiste alcun diritto all'adesione all'associazione.

La Swiss Paralegal Association tiene un elenco dei membri con informazioni dettagliate sulla formazione e l'aggiornamento professionale, l'esperienza lavorativa e le specializzazioni di ciascun membro attivo.

6. Membri ospiti e collettivi

Come membri ospiti della Swiss Paralegal Association vengono ammesse persone fisiche e giuridiche, in particolare dei seguenti settori:

- docenti della Zürcher Hochschule Winterthur e di altre università riconosciute a livello federale;
- avvocati e consulenti legali;

Come membri collettivi:

- studi legali;
- imprese;
- Autorità.

7. Cessazione dell'adesione

L'adesione all'associazione cessa per dimissioni, espulsione dall'associazione o decesso, nonché in caso di scioglimento dell'associazione.

Il recesso dall'associazione è possibile mediante dichiarazione scritta al consiglio direttivo alla fine di un anno solare. La lettera di recesso deve pervenire entro e non oltre il 30 settembre.

Con la cessazione dell'adesione decadono tutti i diritti dei soci e i diritti sul patrimonio dell'associazione.

Un socio può essere espulso dall'associazione dal consiglio direttivo alle seguenti condizioni:

- per gravi violazioni dei principi di etica professionale
- per inosservanza delle disposizioni dello statuto o delle delibere dell'associazione
- per gravi violazioni degli interessi della Swiss Paralegal Association
- per mancato pagamento della quota associativa dopo due solleciti infruttuosi

L'esclusione ha effetto immediato. La decisione del comitato direttivo è definitiva.

8. Obblighi dei membri

I membri della Swiss Paralegal Association sono tenuti al pagamento delle quote associative, al rispetto delle disposizioni dello statuto e delle decisioni dell'associazione, all'astensione da qualsiasi azione lesiva degli interessi della Swiss Paralegal Association.

9. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei membri
- Il comitato
- L'ufficio di revisione
- Sezioni regionali

Se necessario, possono essere costituite commissioni tecniche.

10. Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione. È composta dai soci presenti. Ogni assemblea dei soci regolarmente convocata è valida a fini decisionali, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Le assemblee possono essere svolte con la presenza fisica dei membri, online o in modalità ibrida (online e presenza fisica). Il comitato direttivo decide la forma di svolgimento al momento della convocazione.

Le competenze dell'assemblea dei soci comprendono:

1. Elezione e revoca del Consiglio di Amministrazione
2. Elezione e revoca dell'ufficio di revisione
3. Approvazione del bilancio annuale, della relazione annuale e della relazione di revisione
4. Concessione del discarico al comitato direttivo
5. Approvazione del programma annuale e del bilancio preventivo
6. Fissazione delle quote associative
7. Istituzione di commissioni tecniche
8. Fissazione e modifica dello statuto
9. Delibera sullo scioglimento dell'associazione

Deliberazione su tutte le altre questioni riservate dalla legge o dallo statuto o sottoposte dal comitato direttivo.

11. Convocazione

L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata su decisione del comitato direttivo. Si tiene una volta all'anno, di norma entro sei mesi dalla fine dell'anno associativo.

L'invito con l'ordine del giorno viene inviato ai soci per via elettronica tramite e-mail almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea.

Il comitato direttivo o un quinto dei membri possono richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria dei membri. La richiesta dei membri deve essere presentata per iscritto e contenere gli argomenti da trattare e la relativa motivazione.

12. Mozioni

Le mozioni dei membri della Swiss Paralegal Association relative all'ordine del giorno devono pervenire al comitato direttivo almeno 14 giorni prima della data dell'assemblea. Le mozioni dei membri della Swiss Paralegal Association che devono essere inserite nell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al comitato direttivo almeno 20 giorni prima di un'assemblea ordinaria dei membri. Se le mozioni pervengono in ritardo o se si tratta di semplici richieste, queste devono essere discusse durante l'assemblea dei membri. Tuttavia, una delibera è ammessa solo in una successiva assemblea dei membri.

13. Presidenza e verbale

La riunione dei soci è presieduta da un presidente di giornata eletto dal comitato direttivo. Le deliberazioni devono essere riportate in un verbale che deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

14. Assemblea dei soci, diritto di voto e deliberazioni

Tutti i membri attivi hanno diritto di partecipare all'assemblea dei soci e dispongono di un voto ciascuno. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri attivi presenti. In caso di parità di voti, il presidente ha il voto decisivo. Le votazioni e le elezioni si svolgono in modo aperto, a meno che la maggioranza dei membri presenti aventi diritto di voto non richieda una votazione segreta o il presidente non lo disponga. I membri ospiti hanno diritto di partecipare all'assemblea dei soci, ma non hanno diritto di voto.

Sono di competenza dell'assemblea dei soci:

- elezione e revoca del comitato direttivo
- elezione e revoca dell'ufficio di revisione
- Approvazione del bilancio annuale, della relazione annuale e della relazione di revisione
- Concessione del discarico al comitato direttivo
- Approvazione del programma annuale e del bilancio preventivo
- Fissazione delle quote associative
- Istituzione di commissioni tecniche
- Fissazione e modifica dello statuto
- Delibera sullo scioglimento dell'associazione

Deliberazione su tutte le altre questioni riservate dalla legge o dallo statuto o sottoposte dal comitato direttivo.

15. Comitato direttivo in generale

Il comitato direttivo dirige e rappresenta la Swiss Paralegal Association. È l'organo preparatorio ed esecutivo dell'assemblea dei soci. È responsabile di tutti i compiti che non sono stati assegnati ad altri organi. Il comitato direttivo decide in particolare in merito alle seguenti questioni:

- Convocazione e direzione dell'assemblea dei soci
- Ammissione di nuovi membri
- Esclusione di membri
- Elaborazione del programma annuale e del bilancio
- Altre questioni delegate dall'Assemblea dei soci, costituzione di gruppi di progetto o comitati su temi urgenti
- Elezione dei membri delle commissioni tecniche
- Approvazione delle sezioni regionali
- Tutte le competenze che non sono delegate ad un altro organo per legge o in base allo statuto

La Swiss Paralegal Association è vincolata dalla firma collettiva di due membri del comitato direttivo. Il comitato direttivo deve attenersi al quadro del bilancio approvato.

16. Composizione

Il comitato direttivo è composto da uno o più membri. I membri del comitato direttivo sono eletti dall'assemblea dei soci per un mandato di un anno. È possibile la rielezione. Alla scadenza del mandato, il comitato direttivo in carica rimane in carica fino allo svolgimento di nuove elezioni.

Il comitato direttivo si costituisce autonomamente. Esso determina i poteri di firma dei suoi membri.

I membri del comitato direttivo lavorano a titolo onorifico, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, secondo il regolamento sulle spese.

In casi urgenti, il comitato direttivo può nominare fino a un massimo di tre membri di propria competenza (cooptazione). Tale nomina deve essere confermata dalla successiva assemblea dei soci.

17. Deliberazioni

Le riunioni del comitato direttivo vengono convocate di comune accordo con i membri del comitato stesso. Le riunioni e le deliberazioni del comitato direttivo possono essere svolte anche per iscritto o per via elettronica (videoconferenza o voto tramite e-mail) o in forma ibrida. Il comitato direttivo decide in merito alla forma della riunione o della deliberazione.

Ogni riunione del consiglio direttivo è valida. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, la delibera è considerata respinta.

18. Sezioni regionali

Le sezioni regionali organizzano diversi eventi e manifestazioni legati al networking regionale. Più membri attivi della stessa regione hanno la possibilità di fondare una sezione regionale. A tal fine è necessario presentare una richiesta scritta al comitato direttivo.

Il comitato direttivo decide se approvare o meno la sezione. Tale decisione è definitiva. Non sussiste alcun diritto all'approvazione.

Almeno un membro della rispettiva sezione deve essere obbligatoriamente membro o assessore del comitato direttivo. Le sezioni regionali informano costantemente il comitato direttivo sulle attività in corso. Le sezioni non possono assumere posizioni politiche senza consultare il comitato direttivo.

19. Ufficio di revisione

Il conto annuale e la contabilità vengono verificati ogni anno da due revisori dei conti. Possono essere elette come revisori dei conti persone fisiche che non sono membri del comitato direttivo. Per garantire la verifica, oltre ai due revisori dei conti viene nominato anche un revisore dei conti supplente. Il conto dell'associazione deve essere chiuso ogni anno. L'organo di controllo verifica il conto annuale dell'associazione e riferisce all'assemblea dei soci in merito al risultato della sua verifica. I revisori sono eletti per due anni. È possibile la rielezione.

L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

20. Scioglimento della Swiss Paralegal Association

Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea dei soci e richiede una maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Se al momento dello scioglimento l'associazione possiede attività, queste vengono trasferite a organizzazioni in Svizzera e all'estero con scopi identici o simili a quelli dell'associazione. L'ultimo comitato direttivo eletto decide in merito all'utilizzo preciso. Sono escluse eventuali pretese dei membri sul patrimonio dell'associazione.

21. Responsabilità

Il patrimonio dell'associazione risponde esclusivamente dei debiti dell'associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

22. Protezione dei dati

L'associazione attribuisce grande importanza al trattamento accurato e consapevole dei dati dei membri. Questi dati sono visibili solo al comitato direttivo e non vengono trasmessi a terzi senza previo consenso.

23. Non discriminazione

La Swiss Paralegal Association si impegna a garantire un trattamento equo e non tollera alcuna discriminazione basata sul sesso, l'origine, l'etnia, la religione, la disabilità o l'età in relazione all'occupazione e alle opportunità di carriera. Non è tollerata alcuna forma di molestia sessuale. Se necessario, le persone interessate possono richiedere una mediazione.

24. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale dell'8 aprile 2025 ed entra immediatamente in vigore. Esso sostituisce tutte le versioni precedenti.

Durante la terza assemblea generale ordinaria del 31 agosto 2006, i membri hanno approvato la modifica dello statuto della Swiss Paralegal Association.
Zurigo, 31 agosto 2006

In occasione della 7a assemblea ordinaria dei soci del 31 marzo 2011, i soci hanno approvato la modifica dello statuto della Swiss Paralegal Association.
Zurigo, 31 marzo 2011

In occasione della 12a assemblea ordinaria dei soci del 17 aprile 2015, i soci hanno approvato la modifica dello statuto della Swiss Paralegal Association.
Winterthur, 17 aprile 2015

In occasione della 22a assemblea ordinaria dei soci dell'8 aprile 2025, i soci hanno approvato la modifica dello statuto della Swiss Paralegal Association.
Zurigo, 8 aprile 2025

Edizione 08.04.2025